Comune di Asiago

Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione.

Numero 64 del 29-12-2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella Sala delle Adunanze, convocato dal suo Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente dr.ssa Michela Rodeghiero, e con la partecipazione del **Segretario Generale dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO.**

Fatto l'appello risultano:

AVV.RIGONI STERN ROBERTO	P	CUNICO EMANUELE	P
RIGONI DIEGO	P	BASSO NICOLA	P
RODEGHIERO MICHELA	P	GATTI ALESSANDRO	P
SELLA FRANCO	P	GIOS MONICA	P
STEFANI CHIARA	P	RIGONI VALLY	P
DALLE AVE EGLE	P	DALLE AVE MONICA	A
BAROLO ALESSIO	P		

Presenti n. 12 e Assenti n. 1.

Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperti i lavori del Consiglio ed invita a discutere sull'oggetto suindicato.

Ai sensi dell'art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti.

Illustra la proposta il **Vice Sindaco Diego Rigoni.**

Il consigliere **Gatti,** considerato che questa proposta è strettamente collegata con quella precedente del Piano Economico per lo smaltimento dei rifiuti, anticipa il voto contrario del proprio gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con la Legge 27.12.2013, n. 147 viene riordinato il sistema fiscale municipale sui rifiuti e previsto:
  a) la soppressione dal 1° gennaio 2014 del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) e della relativa maggiorazione da versarsi a favore dello Stato;
  b) la contestuale istituzione sull'intero territorio nazionale, della nuova Tassa comunale sui Rifiuti (TARI), a copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale);
  c) che sull'importo della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI), si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia *(art. 1, comma 666, Legge 147/13);*
- l'art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità 147/2013 ha disposto che il Comune deve tener conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero, con il successivo comma 652, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Rilevato che l'attuale sistema di raccolta non consente l'attribuzione in modo certificabile della produzione di rifiuti alle singole utenze e che quindi è necessario utilizzare un sistema presuntivo basato sull'applicazione parametrica;

Considerato che il sistema presuntivo (D.P.R. 158/1999) di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;

Rilevato che:
- il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- il comma 15 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.i., prevede inoltre che il mancato invio al MEF – Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, è sanzionato con il blocco (sino all'adempimento dell'obbligo) delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;
- Il Comune di Asiago, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19 gennaio 2015, nelle more dell'individuazione del nuovo soggetto gestore da parte del Consiglio di Bacino Brenta, ha preso atto della validità della proroga del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e riscossione della relativa tariffa ed altri servizi di igiene urbana, ad Etra S.p.a.
- il Piano Finanziario per l'anno 2017 redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999 presentato dal gestore è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2016 con Deliberazione n.63 del 29.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, per un totale di costi di gestione di € 1.436.621,00;
- il Piano Finanziario TARI definitivo 2017 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi (51,6%) e costi variabili (48,4%) sul costo totale per le utenze domestiche e un rapporto percentuale tra costi fissi (48,2%) e costi variabili (51,8%) sul costo totale per le utenze non domestiche – **Allegato A)** –; tale incidenza costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione dei costi fissi/variabili tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
- il conseguente Quadro Tariffario complessivo/definitivo TARI 2017 proposto all'approvazione, determinato con gli specifici coefficienti tariffari (ka – kb, kc – kd) – **Allegati B), C) e D);**
- il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni normative, giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento TARI precedentemente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08.08.2014;

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto di:
- articolare la tariffa nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art. 4 del D.P.R. 158/99), e nella suddivisione dei costi da coprire, garantendo una certa agevolazione per l'utenza domestica (come prevede il D.Lgs. 22, art. 49, comma 10, richiamato dal D.P.R. 158/99, art. 4);
- calcolare la tariffa per le utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa collegandola al numero di mq. occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto;
- calcolare la tariffa per le utenze non domestiche, per la parte fissa della tariffa della singola utenza, facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall'attività (secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99) e per la parte variabile calcolandola con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 dello stesso decreto e tabella 4a;

e pertanto di determinare la tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, e all'interno delle stesse per ciascuna categoria, così come riportato nei prospetti **Allegato B)** e **Allegato C)**, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

A UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI
1. Anagrafe della popolazione residente: nuclei iscritti al 01.01.2017;
2. Superfici iscritte al 01.01.2017;
3. Suddivisione in nuclei familiari da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della tariffa in base alla superficie media occupata per tipologia di nucleo;
4. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. 158/99, tabelle 1a) e 2) graduati nei limiti dei *range* fissati (art. 49, comma 7, D.Lgs. 22/97);

B UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI
1. Superfici iscritte al 01.01.2017;
2. Suddivisione in nuclei familiari da 1 a 6 componenti e oltre;
3. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. 158/99, tabelle 1a) e 2) graduati nei limiti dei *range* fissati (art. 49, comma 7, D.Lgs. 22/97);

C UTENZE NON DOMESTICHE
1. I dati presi a riferimento sono le partite con le relative superfici iscritte al 01.01.2017;
2. La suddivisione delle utenze non domestiche è stata rielaborata, rispetto alla tabella 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, tenendo conto della realtà territoriale e della tipologia del rifiuto

prodotto;
3. Sono state distribuite le utenze nelle 30 categorie d'utenza previste dal D.P.R. 158/99 e per n. 2 categorie (16 e 29) create delle sottocategorie per le aree mercatali che fruiscono di un servizio diversificato;
4. Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono quelle produttive di rifiuto urbano o assimilato, per le quali vige il regime di privativa previsto dall'art. 49 del Decreto Ronchi;
5. Applicazione dei coefficienti di adattamento (stabiliti dal D.P.R. 158/99, tabelle 3a e 4a) graduati nei limiti dei *range* fissati (art. 49, comma 7, D.Lgs. 22/97);

Preso atto che sulle tariffe così formulate saranno maggiorate dell'Addizione Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (dovuta sulla riscossione TARI ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 504/1992) nella misura del 5%, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/199 (Modello F24), nonché utilizzando apposito bollettino di c/c postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011";

Verificato che rispetto all'anno 2016 le tariffe anno 2017 sono state ridotte nella misura del 2%;

Ritenuto altresì di fissare per l'anno 2017, le scadenze in numero di 2 rate fissate per il mese di aprile 2017 e settembre 2017;

Richiamato il Regolamento per la disciplina del tributo TARI;

Considerato che il comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. /

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3(Gatti Alessandro, Gios Monica e Rigoni Vally) , espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, comma 1. e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 1, commi da 641 e seguenti della Legge 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento le tariffe tributarie di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2017 quali risultano indicate negli **Allegati A), B) e C) e D)**, dando atto che le tariffe rispetto all'anno 2016, sono state ridotte nella misura del 2%;

3. Di dare atto che sull'importo riscosso della TARI, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l'aliquota del 5% fissata dalla Giunta Provinciale;

4. Di stabilire che per l'anno 2017 la tassa sui rifiuti (TARI), dovrà essere versata in n. 2 rate, con scadenza:
   - prima rata scadenza aprile 2017
   - seconda rata scadenza settembre 2017

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché l'invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

7. Di dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

8. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. /

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3(Gatti Alessandro, Gios Monica e Rigoni Vally) , espressi nelle forme di legge.

ALLEGATI:
A) Schema ripartizione Costi del Servizio 2017, tra quota fissa e variabile e rispettivamente tra utenze domestiche e non domestiche;
B) Schema ripartizione Costi del Servizio per le utenze domestiche – anno 2017;
C) Schema ripartizione Costi del Servizio per le utenze non domestiche – anno 2017;
D) Tariffe per fiere, sagre e manifestazioni – anno 2017

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **Favorevole**
Data 27-12-2016

Il Responsabile del Servizio
Stefano Costantini

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**
Data 27-12-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Stefano Costantini

Allegato alla delibera CC/CM
n. 64 del 28/12/2016

ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DEI COSTI

Quota Fissa Utenze Domestiche	51,6%
Quota Variabile Utenze Domestiche	48,4%

Quota Fissa Utenze Non Domestiche	48,2%
Quota Variabile Utenze Non Domestiche	51,8%

Utenze Domestiche (*)	72,0%
Utenze Non Domestiche (*)	28,0%

(*) La ripartizione considera le eventuali riduzioni applicate alle utenze

ALLEGATO B - TARIFFE DOMESTICHE

UTENZE OCCUPATE DA RESIDENTI

Quf (Quota Fissa Unitaria)	0,691
Quv (Quota Variabile Unitaria)	0,161
Variazione max QF+QV 2017-2008	€ 50,00 in più o in meno

calcolata sui dati imponibili al 01/01/2017

componenti	ka	quota fissa Euro/mq	kb ^	quota variabile Euro/utenza
0	0,80	0,55	0	-
1	0,80	0,55	1,00	58,68
2	0,94	0,65	1,22	71,59
3	1,05	0,73	1,33	78,04
4	1,14	0,79	1,46	85,67
5	1,23	0,85	1,46	85,67
6 o più	1,30	0,90	1,77	103,86

Riduzione quota variabile per compostaggio domestico	12,50%	adesione parziale (con chiave per accesso a contenitori umido)
	25,00%	adesione completa
Riduzione quota variabile per distanza servizio raccolta	80%	

UTENZE OCCUPATE DA NON RESIDENTI

Quf (Quota Fissa Unitaria)	0,844
Quv (Quota Variabile Unitaria)	0,144
Variazione max QF+QV 2017-2008	€ 50,00 in più o in meno

calcolata sui dati imponibili al 01/01/2017

Range superficie	Componenti	ka	quota fissa Euro/mq	kb ^	quota variabile Euro/utenza
fino a 58	2	0,94	0,79	1,22	64,29
58 - 117	4	1,14	0,96	1,46	76,94
oltre 117	6	1,30	1,10	1,77	93,28

Riduzione quota variabile per compostaggio domestico	12,50%	adesione parziale (con chiave per accesso a contenitori umido)
	25,00%	adesione completa
Riduzione Fuori zona sull'intera tariffa	80%	

L'importo tariffario per l'anno 2017 verrà determinato applicando all'importo calcolato in funzione dei valori unitari riportati sopra, limitato dalla variazione massima rispetto all'importo corrisposto nel 2008, un incremento del 16,9% per il 2010 (come da Piano Finanziario 2010 approvato), nessun adeguamento né per il 2011 né per il 2012, un aumento pari all'1,5% per il 2013 (come da Piano Finanziario 2013 approvato), un adeguamento dell'1,5% per il 2014 (come approvato col Piano Finanziario del 2014), una **RIDUZIONE DEL 10% PER IL 2015** (come approvato col Piano Finanziario del 2015), un'ulteriore **RIDUZIONE DEL 3,5% PER IL 2016** (come approvato col Piano Finanziario del 2016) e una **RIDUZIONE DEL 2,0% PER IL 2017 (su quota fissa e quota variabile)**

TARIFFA 2010 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169
TARIFFA 2011 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169 x 1,000
TARIFFA 2012 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169 x 1,000 x 1,000
TARIFFA 2013 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015
TARIFFA 2014 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015
TARIFFA 2015 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015 x 0,900
TARIFFA 2016 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015 x 0,900 x 0,965
TARIFFA 2017 = **(Qf + Qv)eff** x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015 x 0,900 x 0,965 x 0,980 ^

Dove il valore **(Qf + Qv)eff** è:
* pari alla semplice somma di $(Qf + Qv)_{2017}$ se tale importo non supera il limite massimo di variazione rispetto all'importo 2008
* pari a ((Importo2008) + o.- 50 €) nel caso in cui la semplice somma $(Qf + Qv)_{2017}$ superi il limite massimo di variazione rispetto all'importo 2008

NB: I coefficienti di adeguamento % riportati precedentemente vengono applicati anche all'eventuale adeguamento dovuto al limite di variazione.

^ i coefficienti in deroga a quanto stabilito dal DPR 158/99 sono conformi ai coefficienti derivanti dall'analisi specifica effettuata in Comuni con caratteristiche analoghe del Veneto, i cui risultati sono stati raccolti dall'ORR del Veneto e pubblicati all'interno dell'allegato C delle Linee guida per la gestione della tariffa rifiuti dell'ARPAV (anno di pubblicazione 2002).

ALLEGATO C - TARIFFE NON DOMESTICHE

Quf (Quota Fissa Unitaria)	0,753	
Cu (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria)	0,102	
Differenza monetaria massima Quota fissa + Quota variabile 2017-2008 (1)	€ 250,00	Euro in più o in meno
Variazione percentuale massima	50%	

Cat.	Descrizione	Kc min DPR 158/99	Kc max DPR 158/99	Kc prescelto	Quota Fissa Euro/mq	Kd min DPR 158/99	Kd max DPR 158/99	Kd prescelto	Quota Variabile Euro/mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,540	0,41	3,28	5,50	4,390	0,45	
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,370	0,28	2,50	3,50	3,080	0,32	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,600	0,45	4,20	4,90	4,900	0,50	
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,880	0,66	6,25	7,21	7,210	0,74	
5	stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,510	0,38	3,10	5,22	4,160	0,43	
6	esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,510	0,38	2,82	4,22	4,220	0,43	
7	Alberghi con ristorante e Ricezione Extralberghiera	1,20	1,64	1,200	0,90	9,85	13,45	9,850	1,01	
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,950	0,72	7,76	8,88	7,760	0,79	
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,250	0,94	8,20	10,22	10,220	1,05	
10	Ospedale	1,07	1,29	1,290	0,97	8,81	10,55	10,550	1,08	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,520	1,14	8,78	12,45	12,450	1,27	
12	Uffici destinati a banche ed istituti di credito	*0,55*	*0,61*	*1,520*	*1,14*	*4,50*	*5,03*	*12,450*	*1,27*	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,410	1,06	8,15	11,55	11,550	1,18	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,410	1,06	9,08	14,78	11,550	1,18	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,830	0,62	4,92	6,81	6,810	0,70	
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,090	0,82	8,90	14,58	8,900	0,91	per 52 presenze
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,280	0,96	8,95	12,12	10,530	1,08	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	1,030	0,78	6,76	8,48	8,480	0,87	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,090	0,82	8,95	11,55	8,950	0,92	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,920	0,69	3,13	7,53	7,530	0,77	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,090	0,82	4,50	8,91	8,910	0,91	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	5,570	4,19	45,67	78,97	45,670	4,68	
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	4,850	3,65	39,78	62,55	39,780	4,07	
24	Bar, caffè pasticceria	3,96	6,29	3,960	2,98	32,44	51,55	32,440	3,32	
25	Supermercato, pane e pasta, macellaio, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,020	1,52	16,55	22,67	16,550	1,69	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,540	1,16	12,60	21,40	12,600	1,29	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	7,170	5,40	58,76	92,56	58,760	6,02	
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,560	1,17	12,82	22,45	12,820	1,31	
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	3,500	2,63	28,70	56,78	28,700	2,94	per 52 presenze
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,910	1,44	8,56	15,68	15,680	1,61	

(1) Il tetto massimo in aumento o riduzione viene calcolato con riferimento al dato di superficie imponibile e categoria dichiarato o comunque attribuibile all'utente al 01/01/2017 applicando le tariffe approvate per il 2017 e confrontando l'imponibile risultante con l'applicazione della tariffa prevista per il 2008 alla stessa superficie e categoria. Eventuali riduzioni previste dal Regolamento tariffario saranno applicate alla Tariffa variabile già calcolata con il tetto del meccanismo sopra descritto.

L'importo tariffario per l'anno 2017 verrà determinato come di seguito indicato: applicando all'importo calcolato in funzione dei valori unitari riportati sopra, limitato dalla variazione massima rispetto all'importo corrisposto nel 2008, un incremento del 16,9% per il 2010 (come da Piano Finanziario 2010 approvato), nessun adeguamento nè per il 2011 nè per il 2012, un aumento pari all'1,5% per il 2013 (come da Piano Finanziario 2013 approvato), un adeguamento dell'1,5% per il 2014 (come approvato col Piano Finanziario del 2014), una **RIDUZIONE DEL 10% PER IL 2015**; per il 2016 viene riconosciuta (come da Piano Finanziario 2016 approvato) un'ulteriore **RIDUZIONE DEL 7,1% SULLA SOLA QUOTA FISSA^** (la quota variabile resta immutata rispetto al 2015) e **PER IL 2017 UNA RIDUZIONE DEL 2,0% (su quota fissa e quota variabile)**

^ il -7,1% sulla quota fissa del 2016 corrisponde al -3,5% medio su quota fissa + quota variabile (salve eventuali riduzioni aggiuntive)

TARIFFA 2010 = (Qf + Qv)eff x 1,169
TARIFFA 2011 = (Qf + Qv)eff x 1,169 x 1,000
TARIFFA 2012 = (Qf + Qv)eff x 1,169 x 1,000 x 1,000
TARIFFA 2013 = (Qf + Qv)eff x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015
TARIFFA 2014 = (Qf + Qv)eff x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015
TARIFFA 2015 = (Qf + Qv)eff x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015 x 0,900
TARIFFA 2016 = (Qf eff x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015 x 0,900 x 0,929 x 0,980) + (Qv eff x 1,169 x 1,000 x 1,000 x 1,015 x 1,015 x 0,900 x 1,000 x 0,980)

Dove:
Qf eff è pari al valore Qf_{2017} se la somma di $(Qf + Qv)_{2017}$ non supera il limite massimo di variazione rispetto all'importo 2008
Qf eff è pari al valore Qf_{2008} adeguato (+/- 50% oppure +/- 250,00 € riproporzionati per la sola quota fissa) nel caso in cui la somma $(Qf + Qv)_{2017}$ superi il limite massimo di variazione rispetto all'importo 2008

Qv eff è pari al valore Qv_{2017} se la somma di $(Qf + Qv)_{2017}$ non supera il limite massimo di variazione rispetto all'importo 2008
Qv eff è pari al valore Qv_{2008} adeguato (+/- 50% oppure +/- 250,00 € riproporzionati per la sola quota variabile) nel caso in cui la somma $(Qf + Qv)_{2017}$ superi il limite massimo di variazione rispetto all'importo 2008

NB: I coefficienti di adeguamento % riportati precedentemente vengono applicati anche all'eventuale adeguamento dovuto al limite di variazione.

NOTA: Sono evidenziati in grassetto i coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99

ALLEGATO D - ADDEBITI PER FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI

tipologia	addebito a mq
Banco o stand beni durevoli (1)	€ 0,40
Banco o stand beni deperibili (1)	€ 0,80

(1) La tariffa è applicabile ai soli banchi di sagra o fiera temporanea ed ai banchi di mercato con concessione giornaliera. Ai banchi di mercato con concessione ordinaria vengono invece applicate le tariffe ordinarie di cui all'allegato C

Importo minimo fatturabile Euro (per ogni evento) 12,00

Approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to RODEGHIERO MICHELA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. SACCO STEVANELLA DR. PAOLO

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4^ del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☐ è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-01-17 al 20-01-17, come prescritto dall'art. 124 - 1^ comma del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali".

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 197 del 05-01-2017.

Asiago, li 05-01-17

Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____;

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali").

Asiago, li

F.to Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Asiago, li _____

Il Responsabile del Procedimento
-Carla Bortoli-

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l'esecuzione			
	URBANISTICA		AGRICOLTURA
	COMMERCIO		TRIBUTI
	LAVORI PUBBLICI.		VV.UU.
	ANAGRAFE		SPORT E TURISMO
	PATRIMONIO		RAGIONERIA
	PERSONALE		SERVIZI SOCIALI
	BIBLIOTECA		CONTRATTI